

17 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Contributo a Fondo Perduto anche per le Stp

### Associazioni professionali ammesse solo post verifica sugli associati

Autore: **Felicia Sdanganelli**

Si è aperta lunedì scorso la prima finestra temporale di 60 giorni per la presentazione delle istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto. La misura, introdotta dall'**art. 25** del Decreto 19.05.2020, n. 34, rappresenta un "ristoro" economico dai danni subiti per effetto crisi dovuta alla diffusione del virus Covid-19. Per l'invio della richiesta all'Agenzia delle Entrate, i contribuenti in possesso dei requisiti avranno tempo fino al 13 agosto. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, invece, l'istanza potrà essere presentata dal 24 giugno e fino al 24 agosto. A seguito della presentazione dell'istanza, quindi, i soldi dovrebbero essere accreditati sui conti correnti entro 10 giorni dalla data di invio. Almeno, questo è quanto promette lo stesso Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

**Stp dentro l'ambito applicativo della norma** – Tra i potenziali beneficiari della misura in commento possono essere annoverati i seguenti soggetti:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale, comprese le imprese familiari;
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- le società di fatto che svolgono attività commerciale;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società per azioni.

Da un punto di vista soggettivo, quindi, in applicazione dei principi generali dettati in materia di imposte sui redditi, sono ammessi al beneficio in commento anche i seguenti soggetti:

- le **società tra professionisti**, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione previste dal comma 2 dell'articolo in commento (Circolare 15/E del 13.06.2020);
- le **associazioni professionali** di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

In sostanza, mentre per la prima categoria di soggetti non dovrà essere effettuata alcuna verifica in capo ai soci, le associazioni potrebbero vedersi preclusa la possibilità di accedere al contributo al fondo perduto nel caso in cui gli associati non siano in possesso dei requisiti richiesti.

**Come calcolare i requisiti di accesso** – Da un punto di vista dimensionale, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni** di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In particolare, nelle due fattispecie ivi esaminate, tale ammontare dovrà essere calcolato in applicazione:

- del principio di **competenza** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, per le STP costituite nelle forme di società commerciali. Infatti, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 6 e 81 del TUIR, il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 73 co. 1 del TUIR è considerato reddito d'impresa (Risposta interpello Agenzia delle Entrate del 12.12.2018 n. 107, quesito n. 3).
- del principio generale di **cassa** di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, nel caso di STP costituite nella forma di società semplici nonché nel caso di associazioni professionali in quanto entrambe producono reddito di lavoro autonomo.

Infine, l'ulteriore requisito richiesto dalla norma, anche ai fini del calcolo del contributo spettante, il soggetto, se costituito dopo la data dell'1 gennaio 2019 o se non residente in una delle Zone "colpite", è necessario che l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019**. Ai fini della verifica del predetto scostamento, non vi sono differenze nei criteri di calcolo applicabili tra le STP e le associazioni professionali. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate da ultimo con **Circolare 15/E del 13 giugno 2020 (§ 2)**, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, occorrerà tenere conto di tutte le operazioni effettuate nel mese di aprile, facendo riferimento alla data di cessione dei beni o della prestazione dei servizi, considerando così tutte e sole le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 e del mese di aprile 2020.



Corso online  
Pacchetto

**REVISORI  
ENTI LOCALI 2020**

**SCOPRI DI PIÙ**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)